



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 maggio 2009 (14.05)
(OR. en)**

8908/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0194 (COD)**

**CODEC 590
EF 59
ECOFIN 289
CONSOM 83**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 21-24 aprile 2009)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, sig.ra Margarita STARKEVIČIŪTĒ (ALDE/ADLE - LT), ha presentato, a nome della commissione economica e monetaria, una relazione contenente 25 emendamenti (emendamenti 1–25) alla proposta di regolamento in oggetto.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto i gruppi politici ALDE/ADLE, PPE-DE, PSE, e UEN hanno presentato un unico emendamento di compromesso (emendamento 26). Questo emendamento di compromesso corrisponde all'accordo raggiunto nel corso dei suddetti contatti informali.

II. VOTAZIONE

Nella votazione, che ha avuto luogo il 24 aprile 2009, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti.

L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell' emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 19.05.2009, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Pagamenti transfrontalieri nella Comunità *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0640),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0352/2008),
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 25 maggio 2009, di approvare la proposta quale emendata, in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino, del trattato CE,
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A6-0053/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2009 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere della Banca centrale europea²,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) Per il corretto funzionamento del mercato interno e al fine di facilitare gli scambi transfrontalieri nella Comunità è essenziale che le commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro siano uguali a quelle applicate ai corrispondenti pagamenti all'interno di uno Stato membro. Tale principio è stabilito dal regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro⁴, che si applica ai pagamenti transfrontalieri in euro e alla corona svedese fino a 50 000 EUR.
- (2) La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, adottata l'11 febbraio 2008⁵, ha confermato che l'applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001 ha effettivamente ridotto le commissioni delle operazioni di pagamento transfrontaliere in euro portandole allo stesso livello di quelle dei pagamenti nazionali e ha incoraggiato il settore europeo dei pagamenti a compiere gli sforzi necessari per costruire un'infrastruttura per i pagamenti a livello europeo.
- (3) La relazione ha esaminato i problemi pratici incontrati *con riferimento all'*applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001. A conclusione di tale esame è stata proposta una serie di modifiche al regolamento per far fronte ai problemi individuati durante il riesame. Tali problemi riguardano le perturbazioni del mercato interno dei pagamenti dovute a obblighi di dichiarazione statistica divergenti, a problemi di applicazione del regolamento (CE)

¹ GU C ||.

² *Parere del 6 gennaio 2009 (GU C 21 del 28.1.2009, pag. 1).*

³ *Posizione del Parlamento europeo del 24 aprile 2009.*

⁴ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

⁵ COM(2008)0064.

n. 2560/2001 dovuti alla mancanza di autorità competenti nazionali chiaramente individuate, all'assenza di organismi di ricorso extragiudiziale per controversie connesse al regolamento e al fatto che esso non riguardi gli addebiti diretti.

- (4) La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno¹ fornisce basi giuridiche moderne per la creazione di un mercato *interno* dei pagamenti a livello europeo. Al fine di garantire la coerenza del contenuto normativo di questi due atti giuridici, è consigliabile adeguare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 2560/2001, in particolare le definizioni.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2560/2001 riguarda i bonifici transfrontalieri e le operazioni di pagamento elettronico transfrontaliere. ■ In conformità dell'obiettivo della direttiva 2007/64/CE di rendere possibili gli addebiti diretti transfrontalieri, è consigliabile estendere il campo di applicazione *di detto* regolamento. Per quanto riguarda gli strumenti di pagamento che sono principalmente o esclusivamente cartacei, come gli assegni, non è consigliabile applicare il principio delle commissioni uniformi in quanto, per loro stessa natura, non possono essere elaborati con la stessa efficienza dei pagamenti *trattati elettronicamente*. ***Il principio delle commissioni uniformi dovrebbe essere applicato ai pagamenti iniziati o terminati su supporto cartaceo o in contanti, che sono trattati elettronicamente lungo la catena di esecuzione del pagamento, ad esclusione degli assegni, nonché a tutte le commissioni connesse direttamente o indirettamente a un'operazione di pagamento, incluse le commissioni connesse a un contratto, ad esclusione delle commissioni di cambio. Le commissioni indirette includono le commissioni di costituzione di un ordine di pagamento permanente o le commissioni connesse all'uso di una carta di pagamento, di debito o di credito, che dovrebbero essere le stesse per le operazioni di pagamento sia nazionali che transfrontaliere nella Comunità.***
- (6) Poiché occorre evitare la frammentazione dei mercati dei pagamenti, è opportuno applicare il principio della parità delle commissioni. A tale scopo, per ogni categoria di operazione di pagamento transfrontaliero, si *dovrebbe* individuare un pagamento nazionale con caratteristiche uguali o molto simili a quelle del pagamento transfrontaliero ■. ***I seguenti criteri, ad esempio, possono essere usati per individuare il pagamento nazionale corrispondente al pagamento transfrontaliero: il canale utilizzato per iniziare, eseguire e terminare il pagamento, il grado di automazione, qualsiasi garanzia di pagamento, la posizione del cliente e la relazione con il prestatore di servizi di pagamento o lo strumento di pagamento utilizzato, quale definito all'articolo 4, paragrafo 23, della direttiva 2007/64/CE. Tali criteri non dovrebbero essere considerati esaustivi.***
- (7) È importante facilitare l'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento. A questo riguardo, è opportuno promuovere l'uniformazione, in particolare per l'impiego della numerazione internazionale dei conti bancari ("International Bank Account Number", IBAN) e il codice di identificazione bancario ("Bank Identifier Code", BIC). È pertanto opportuno fornire agli utenti di servizi di pagamento sufficienti informazioni sui codici IBAN o BIC.
- (8) Obblighi di dichiarazione ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti divergenti, che si applicano esclusivamente alle operazioni di pagamento transfrontaliere, ostacolano lo sviluppo di un mercato integrato dei pagamenti, in particolare nel quadro dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA). In un contesto SEPA è consigliabile ***riesaminare, entro il 31 ottobre 2011, l'opportunità di sopprimere*** tali obblighi di dichiarazione derivanti dai

¹ GU L 319 del 05.12.2007, pag. 1.

regolamenti bancari ■ . Al fine di garantire una fornitura continua, tempestiva ed efficiente delle statistiche della bilancia dei pagamenti è anche auspicabile garantire che si possa continuare a raccogliere dati di pagamento facilmente accessibili come i codici IBAN e BIC e l'importo dell'operazione o dati di base aggregati sui pagamenti per i diversi strumenti di pagamento, se il processo di raccolta non perturba l'elaborazione automatizzata dei pagamenti e può essere pienamente automatizzato. ***Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi di dichiarazione per altre finalità politiche, quali la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, o per fini fiscali.***

(8 bis) Attualmente vengono utilizzati diversi modelli commerciali per i sistemi nazionali di addebito diretto. Per facilitare l'avvio del sistema di addebito diretto SEPA occorre istituire un modello commerciale comune e fornire maggiore chiarezza giuridica per quanto riguarda le commissioni d'interscambio multilaterale. Per gli addebiti diretti transfrontalieri ciò è possibile istituendo in via eccezionale un importo massimo per la commissione di interscambio multilaterale per un periodo transitorio. Tuttavia le parti partecipanti all'accordo multilaterale sono libere di stabilire un importo inferiore o di accordarsi su una commissione di interscambio multilaterale pari a zero. Gli addebiti diretti nazionali nel contesto SEPA possono essere soggetti a commissioni di interscambio o altri accordi interbancari di remunerazione già esistenti a livello nazionale tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. Qualora una commissione di interscambio multilaterale nazionale o altro accordo di remunerazione fossero ridotti o soppressi durante il periodo transitorio, ad esempio in seguito all'applicazione del diritto sulla concorrenza, si applicherebbero gli accordi riveduti agli addebiti diretti nazionali nel contesto SEPA durante tale periodo. Tuttavia, nei casi in cui l'operazione di addebito diretto è soggetta a un accordo bilaterale, i termini dell'accordo bilaterale prevalgono rispetto a qualsiasi commissione di interscambio multilaterale o altro accordo di remunerazione. Il settore può ricorrere alla sicurezza giuridica garantita durante il periodo transitorio per elaborare e concordare un modello commerciale comune e di lungo periodo per l'attuazione dell'addebito diretto SEPA. Al termine del periodo transitorio, si dovrebbe istituire un modello di questo tipo, valido a lungo termine e in linea con le norme comunitarie in materia di concorrenza e con il quadro normativo comunitario. Nel quadro del dialogo permanente con il settore bancario e sulla base delle proposte formulate dai soggetti di mercato interessati, la Commissione dovrebbe fornire quanto prima degli orientamenti sui criteri oggettivi e misurabili per stabilire la compatibilità delle remunerazioni interbancarie multilaterali, che potrebbero includere tra l'altro commissioni di interscambio multilaterali, con le norme comunitarie in materia di concorrenza e con il quadro normativo comunitario.

(8 ter) Perché un'operazione di addebito diretto possa essere eseguita, il conto del pagatore deve essere accessibile. Pertanto, per incoraggiare l'adozione del sistema di addebito diretto SEPA, è necessario che tutti i conti dei pagatori accessibili nei sistemi nazionali di addebito diretto lo siano anche nel quadro del SEPA, altrimenti il pagatore e il beneficiario non potranno usufruire dei vantaggi del sistema di addebito diretto transfrontaliero. Infatti, se il conto del pagatore non è accessibile nel sistema di addebito diretto SEPA, il pagatore (debitore) e il beneficiario (creditore) non potranno beneficiare delle nuove possibilità di pagamento del nuovo sistema di addebito diretto. Ciò è particolarmente importante quando il beneficiario invia ordini di prelievo in gruppi di file, per esempio su base mensile o trimestrale per l'elettricità o altri servizi di utilità pubblica, invece di ordini individuali per ogni cliente. Se i creditori non sono in grado di raggiungere tutti i propri debitori in una sola operazione sarà necessario intervenire manualmente, con un probabile conseguente aumento dei costi. Di conseguenza, se l'accessibilità del fornitore di servizi di pagamento

del beneficiario non è obbligatoria, non sarà possibile migliorare l'efficienza del prelievo di addebito diretto e la concorrenza a livello paneuropeo resterà limitata. Tuttavia, tenuto conto delle specificità degli addebiti diretti tra imprese, tale disposizione dovrebbe applicarsi solo al sistema centrale di addebito diretto SEPA e non al sistema di addebito diretto tra imprese. L'obbligo di accessibilità comprende il diritto della banca debitrice di non eseguire un'operazione di addebito diretto in conformità delle norme del sistema di addebito diretto concernenti, ad esempio, il rigetto, il rifiuto o la restituzione di operazioni. Inoltre l'obbligo di accessibilità non dovrebbe applicarsi ai fornitori di servizi di pagamento autorizzati a fornire ed eseguire operazioni di addebito diretto, ma che non svolgono tali attività sul piano commerciale.

- (8 quater) Tenuto conto altresì dei requisiti tecnici che l'accessibilità comporta, è importante che il fornitore di servizi di pagamento del pagatore disponga di tempo sufficiente per prepararsi ad applicare le modalità dell'obbligo di accessibilità. I fornitori di servizi di pagamento dovrebbero quindi beneficiare di un periodo transitorio di massimo un anno dalla data di applicazione del presente regolamento al fine di conformarsi a tale obbligo. Poiché i fornitori di servizi di pagamento degli Stati membri al di fuori della zona euro avrebbero bisogno di un maggiore lavoro preparatorio, essi dovrebbero poter rinviare l'applicazione dell'obbligo di accessibilità di un termine massimo di cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento. Tuttavia i fornitori di servizi di pagamento con sede in uno Stato membro che avrà adottato l'euro come valuta nazionale entro quattro anni dalla data di applicazione del presente regolamento dovranno conformarsi all'obbligo di accessibilità al massimo entro un anno dalla data dell'ingresso dello Stato membro nella zona euro.*
- (9) Per garantire la possibilità di ricorso nei casi di scorretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero istituire procedure adeguate ed efficaci per la presentazione di reclami o ricorsi e per la soluzione di controversie fra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento. È importante inoltre che siano nominati autorità competenti e organismi di ricorso extragiudiziale utilizzando, se del caso, le procedure esistenti. *Le autorità competenti dovrebbero poter disporre dei mezzi necessari a espletare efficacemente i loro obblighi di sorveglianza e ad adottare le misure necessarie a garantire che i prestatori di servizi di pagamento rispettino le disposizioni del presente regolamento. Le autorità competenti dovrebbero stabilire linee guida per individuare i pagamenti corrispondenti quando lo ritengono necessario. La Commissione, assistita ove opportuno dal comitato dei pagamenti, dovrebbe fornire orientamenti adeguati e assistere le autorità competenti.*
- (10) È essenziale garantire che le autorità competenti e gli organismi di ricorso extragiudiziale all'interno della Comunità cooperino attivamente per la corretta e tempestiva soluzione delle controversie transfrontaliere relative al presente regolamento. *Tale cooperazione dovrebbe assumere la forma di uno scambio di informazioni sulla legislazione e le prassi giuridiche in vigore nelle rispettive giurisdizioni o, se del caso, di un trasferimento o di una ripresa delle procedure di reclamo e di ricorso.*
- (11) È necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per il mancato adempimento delle disposizioni del presente regolamento.
- (12) L'estensione *dell'ambito* di applicazione del presente regolamento a monete *nazionali* diverse dall'euro comporterebbe benefici evidenti, soprattutto in termini di numero di pagamenti trattati. Di conseguenza, al fine di consentire agli Stati membri che non hanno l'euro come *valuta nazionale* di estendere l'applicazione del regolamento ai pagamenti transfrontalieri

effettuati nella loro *valuta* nazionale, occorre introdurre una procedura di notifica. È tuttavia opportuno garantire che i paesi che si sono già conformati a detta procedura non debbano introdurre una nuova notifica.

- (13) È auspicabile che la Commissione presenti una relazione sull'utilizzo dei codici IBAN e BIC per agevolare i pagamenti all'interno della Comunità. ***Nel quadro dello sviluppo del SEPA è inoltre auspicabile che una siffatta relazione valuti l'opportunità del massimale di 50 000 EUR, cui attualmente si applica il principio della parità delle commissioni, e l'opportunità di sopprimere gli obblighi nazionali di dichiarazione dei regolamenti.*** È anche opportuno che essa presenti una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
- (14) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto il regolamento (CE) n. 2560/2001 ***dovrebbe essere abrogato.***
- (15) Al fine di garantire la coerenza giuridica fra il presente regolamento e la direttiva 2007/64/CE, in particolare per quanto riguarda la trasparenza delle condizioni e degli obblighi di informazione relativi ai servizi di pagamento, nonché per quanto riguarda i diritti e gli obblighi connessi alla fornitura e all'utilizzo dei servizi di pagamento è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° novembre 2009. ***Tuttavia, considerati i tempi necessari agli Stati membri per predisporre le sanzioni da imporre in caso di violazioni del presente regolamento, è opportuno accordare agli Stati membri un termine fino al 1° giugno 2010 per l'adozione di tali misure.***
- (16) Poiché gli obiettivi del ***presente regolamento*** non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo dell'entità o degli effetti dell'intervento, essere realizzati più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento *stabilisce* norme sui pagamenti transfrontalieri nella Comunità, assicurando che le commissioni applicate a tali pagamenti siano uguali a quelle applicate ai pagamenti nella stessa *valuta* effettuati all'interno di uno Stato membro.
2. Il presente regolamento si applica ai pagamenti transfrontalieri, ***in conformità delle disposizioni della direttiva 2007/64/CE***, denominati in euro o nelle monete ***nazionali*** degli Stati membri ***che hanno notificato l'intenzione di estendere l'applicazione del regolamento alla loro moneta nazionale conformemente*** all'articolo 11.
3. Il presente regolamento non si applica ai pagamenti effettuati da prestatori di servizi di pagamento per loro proprio conto ***o per conto di altri prestatori di servizi di pagamento.***
4. ***Gli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater stabiliscono le norme relative alle operazioni di addebito diretto denominate in euro tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore.***

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento *si applicano* le seguenti definizioni:

- 1) **"pagamento transfrontaliero"**: operazione di pagamento *elaborata elettronicamente disposta* dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, *quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono situati in Stati membri diversi*;
- 2) **"pagatore"**: la persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;
- 3) **"beneficiario"**: la persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;
- 4) **"prestatore di servizi di pagamento"**: una delle categorie *di persone giuridiche* di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2007/64/CE e le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 26 di detta direttiva, *esclusi gli enti di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)¹ che beneficiano di una deroga per le autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 2007/64/CE*;
- 5) **"utente di servizi di pagamento"**: la persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
- 6) **"operazione di pagamento"**: l'atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario *o per il suo tramite*, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;
- 7) **"ordine di pagamento"**: l'istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento;
- 8) **"commissione"**: qualsiasi commissione applicata da un prestatore di servizi di pagamento all'utente di servizi di pagamento e direttamente o indirettamente connessa a un'operazione di pagamento.
- 9) **"fondi"**: *banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica²*;
- 10) **"consumatore"**: *persona fisica che agisce a fini che esulano dalle sue attività commerciali, imprenditoriali o professionali*;

¹ *GUL 177 del 30.6.2006, pag. 1.*

² *GUL 275 del 27.10.2000, pag. 39.*

- 12) *"microimpresa": impresa che al momento della conclusione del contratto relativo al servizio di pagamento è un'impresa quale definita all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;*
- 13) *"pagamento nazionale": operazione di pagamento elaborata elettronicamente disposta dal pagatore oppure dal beneficiario, o per il suo tramite, quando i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario sono situati nello stesso Stato membro;*
- 14) *"commissione di interscambio": commissione pagata tra i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario per ogni operazione di addebito diretto;*
- 15) *"addebito diretto": un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario;*
- 16) *"sistema di addebito diretto": un insieme di norme, di prassi e di standard comuni concordati tra i fornitori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di addebito diretto.*

Articolo 3

Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i pagamenti nazionali corrispondenti

1. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento **a un utente di servizi di pagamento** per pagamenti transfrontalieri **fino a 50 000 EUR** sono uguali a quelle applicate **da detto** prestatore di servizi di pagamento **agli utenti di servizi di pagamento** per pagamenti **nazionali** corrispondenti dello stesso valore **e nella stessa valuta**.

2. Nel valutare, a fini di conformità con il paragrafo 1, il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il prestatore di servizi di pagamento individua il pagamento nazionale corrispondente.

Le autorità competenti definiscono orientamenti intesi a identificare i pagamenti nazionali corrispondenti nei casi in cui lo ritengano necessario. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano attivamente nel quadro del comitato dei pagamenti istituito ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE per garantire la coerenza degli orientamenti relativi ai pagamenti nazionali corrispondenti.

3. *Quando uno Stato membro ha notificato l'estensione dell'applicazione del presente regolamento alla sua moneta nazionale in conformità dell'articolo 11, un pagamento nazionale nella valuta in questione può essere considerato corrispondente a un pagamento transfrontaliero denominato in euro.*

4. *Il presente regolamento non si applica alle commissioni di cambio.*

Articolo 4

Misure volte a facilitare l'automazione dei pagamenti

1. Il prestatore di servizi di pagamento comunica, se applicabile, all'utente di servizi di pagamento la numerazione internazionale dei conti bancari ("International Bank Account Number", IBAN) *dell'utente di servizi di pagamento* e il codice di identificazione bancario ("Bank Identifier Code", BIC) *del prestatore di servizi di pagamento*.

Se del caso, inoltre, il prestatore di servizi di pagamento indica negli estratti conto ■ o in un allegato ad essi, *il codice IBAN dell'utente di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento*.

Il prestatore di servizi di pagamento non fa gravare sull'utente di servizi di pagamento le spese inerenti alla messa a disposizione delle informazioni richieste ai sensi del presente paragrafo.

2. **Tenendo** conto se del caso della natura dell'operazione di pagamento in questione:

a) *nel caso di operazioni disposte dal pagatore*, ■ su richiesta il pagatore comunica al ■ prestatore di servizi di pagamento il codice IBAN del beneficiario e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento ■ ;

b) *nel caso di operazioni disposte dal beneficiario*, ■ su richiesta il beneficiario comunica al ■ prestatore di servizi di pagamento il codice IBAN del pagatore e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento ■ .

3. *Il prestatore di servizi di pagamento può applicare commissioni supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, all'utente di servizi di pagamento se questi non gli comunica i codici IBAN e BIC, ai sensi del paragrafo 2, nel chiedergli di eseguire l'operazione di pagamento. Tali commissioni sono adeguate, corrispondenti ai costi e concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento informa l'utente dell'importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un siffatto accordo.*

4. A fini di fatturazione di beni e servizi nella Comunità, tenendo conto se del caso della natura dell'operazione di pagamento, un fornitore *di beni e servizi* che accetta pagamenti coperti dal presente regolamento comunica *ai propri* acquirenti il *proprio* codice IBAN e *il codice* BIC del proprio prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 5

Obbligo di dichiarazione relativo alla bilancia dei pagamenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 ■, gli Stati membri sopprimono gli obblighi *nazionali* di dichiarazione ■ dei regolamenti ■ imposti ai prestatori di servizi di pagamento ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti *in ordine alle operazioni di pagamento dei loro acquirenti fino a 50 000 EUR*.

■

3. *Fatto salvo il paragrafo 1*, gli Stati membri possono continuare a raccogliere dati aggregati o altre informazioni *pertinenti* facilmente accessibili, a condizione che tale raccolta ■ non incida sul trattamento integrale dei pagamenti e possa essere pienamente automatizzata dai prestatori di servizi di pagamento.

Articolo 5 bis

Commissione di interscambio per le operazioni transfrontaliere di addebito diretto

In mancanza di un accordo bilaterale tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore, una commissione di interscambio multilaterale di 0,088 EUR, pagabile dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, si applica ad ogni operazione transfrontaliera di addebito diretto eseguita prima del 1° novembre 2012, a meno che non sia stata concordata tra i prestatori di servizi di pagamento interessati una commissione di interscambio multilaterale inferiore.

Articolo 5 ter

Commissione di interscambio per le operazioni nazionali di addebito diretto

- 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, nei casi in cui si applica una commissione di interscambio multilaterale o altro accordo di remunerazione tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore, per un'operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1° novembre 2009, tale commissione di interscambio multilaterale o altro accordo di remunerazione si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1° novembre 2012.*
- 2. Nei casi in cui una commissione di interscambio multilaterale o altro accordo di remunerazione siano ridotti o soppressi prima del 1° novembre 2012, tale riduzione o soppressione si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1° novembre 2012.*
- 3. Nei casi in cui sussiste un accordo bilaterale tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore per un'operazione nazionale di addebito diretto, i paragrafi 1 e 2 non si applicano a detta operazione di addebito diretto eseguita prima del 1° novembre 2012.*

Articolo 5 quater

Accessibilità delle operazioni di addebito diretto

- 1. Un prestatore di servizi di pagamento di un pagatore accessibile per le operazioni nazionali di addebito diretto denominate in euro sul conto di pagamento di detto pagatore è accessibile, conformemente al sistema di addebito diretto, per le operazioni di addebito diretto denominate in euro avviate da un beneficiario mediante un prestatore di servizi di*

pagamento con sede in qualsiasi Stato membro.

2. *Il paragrafo 1 si applica solo alle operazioni di addebito diretto disponibili per i clienti nel quadro del sistema di addebito diretto.*
3. *I prestatori di servizi di pagamento si conformano ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 1° novembre 2010.*
4. *Fatto salvo il paragrafo 3, i prestatori di servizi di pagamento con sede in uno Stato membro che non ha adottato l'euro come moneta nazionale si conformano ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 per le operazioni di addebito diretto denominate in euro entro il 1° novembre 2014. Tuttavia, se l'euro è introdotto come moneta nazionale in uno degli Stati membri di cui sopra prima del 1° novembre 2013, il prestatore di servizi di pagamento con sede in detto Stato membro si conforma ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro un anno dalla data in cui lo Stato membro interessato ha aderito alla zona euro.*

Articolo 6

Autorità competenti

■ Gli Stati membri *designano* le autorità *competenti* responsabili di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali autorità competenti entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento. La informano inoltre tempestivamente di tutti i cambiamenti ulteriori riguardanti dette autorità.

Gli Stati membri possono incaricare le istituzioni esistenti di agire come autorità competenti.

Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.

Articolo 7

Procedure per i reclami

1. Gli Stati membri istituiscono procedure che consentano agli utenti dei servizi di pagamento e ad altre parti interessate di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte di prestatori di servizi di pagamento.

A tal fine gli Stati membri possono utilizzare o estendere le procedure esistenti.

2. Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un tribunale in conformità delle procedure previste dalla legislazione nazionale, **le autorità competenti informano la parte che ha presentato un reclamo** dell'esistenza delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali di cui all'articolo 8.

Articolo 8

Procedure di ricorso extragiudiziale

1. Gli Stati membri istituiscono procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i loro prestatori di servizi di pagamento, aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, a organismi esistenti.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento. La informano inoltre tempestivamente di tutti i cambiamenti ulteriori riguardanti tali organismi.
3. ***Gli Stati membri possono stabilire che il presente articolo si applica solo agli utenti di servizi di pagamento che sono consumatori o microimprese. In tal caso gli Stati membri informano la Commissione a tale proposito.***

Articolo 9

Cooperazione transfrontaliera

Le autorità competenti e gli organismi **responsabili delle procedure** di ricorso extragiudiziale dei vari Stati membri, di cui agli articoli 6 e 8, cooperano attivamente **e speditamente** per risolvere le controversie transfrontaliere. ***Gli Stati membri provvedono affinché tale cooperazione attiva abbia effettivamente luogo.***

Articolo 10

Sanzioni

Fatto salvo l'articolo 14, gli Stati membri stabiliscono, ***entro il 1° giugno 2010***, norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. ***Tali*** sanzioni **■** devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni al più tardi ...* e la informano quanto prima di ogni successiva modifica delle stesse.

Articolo 11

Applicazione alle monete **nazionali** diverse dall'euro

1. ***Fatti salvi gli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater, uno Stato membro che non ha l'euro come moneta nazionale e che decide di*** estendere l'applicazione del presente regolamento alla

* ***Dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.***

propria moneta *nazionale*, ne *informa* la Commissione. *Tale* notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'estensione *dell'applicazione del presente regolamento* ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.

1 bis. Uno Stato membro che non ha l'euro come moneta nazionale e che decide di estendere l'applicazione di uno qualsiasi degli articoli 5 bis, 5 ter o 5 quater o di una combinazione di detti articoli alla propria moneta nazionale ne informa la Commissione. Tale notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'estensione dell'applicazione degli articoli 5 bis, 5 ter o 5 quater ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.

2. Gli Stati membri che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si sono già conformati alla procedura di notifica di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2560/2001 non sono tenuti a presentare la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 12

Clausola di riesame

1. *Entro il 31 ottobre 2011*, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione *sull'opportunità di sopprimere gli obblighi nazionali di dichiarazione dei regolamenti*. *Tale relazione* è accompagnata eventualmente da proposte adeguate.

2. *Entro il 31 ottobre 2012, la* Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull'applicazione del presente regolamento, accompagnata eventualmente da *una proposta*. *Tale relazione riguarda in particolare:*

- a) l'uso dei codici IBAN e BIC in relazione all'automazione dei pagamenti;*
- b) l'opportunità del massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 1;*
- c) gli sviluppi del mercato in relazione all'applicazione degli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater.*

Articolo 13

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2560/2001 è abrogato *dal 1° novembre 2009*.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il *presidente*

Il *presidente*